

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (1072), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri

«Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (368), d'iniziativa del senatore Triglia e di altri senatori

«Istituzione dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio» (445), d'iniziativa del senatore Visco e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del di-

segno di legge n. 1072, con assorbimento dei disegni di legge nn. 368 e 445)

PRESIDENTE	Pag. 4, 5, 7 e <i>passim</i>
FAVILLA (DC)	14
FERRARA Vito (Verdi-La Rete)	37
GAROFALO (PDS)	7, 30, 36
RAVASIO (DC)	38
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro	7, 10, 12 e <i>passim</i>
SCHEDA (PSI), relatore alla Commissione ...	4, 7, 8 e <i>passim</i>
TRIGLIA, sottosegretario di Stato per le finanze	31, 34, 35
VISCO (PDS)	7, 8, 10 e <i>passim</i>

Interrogazioni

PRESIDENTE	2, 4
PAINI (Lega Nord)	3
TRIGLIA, sottosegretario di Stato per le finanze	2, 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Painsi:

PAINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che gli agenti di assicurazione e i promotori finanziari (già consulenti finanziari), obbligatoriamente iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quali intermediari del commercio ai sensi delle leggi n. 48 del 1979 e n. 204 del 1985, svolgono attività di intermediazione del commercio e per essi trovano applicazione piena le norme che regolano i contratti di «agenzia» ai sensi degli articoli 1742, 1753, 2082, nonché 2195, commi 2 e 5, del codice civile;

che ai fini fiscali e tributari il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, con circolare n. 11/9/79 del 26 aprile 1985, ha stabilito che gli agenti di assicurazione vanno inseriti fra gli «intermediari senza deposito»;

che ai fini fiscali e tributari e ai fini della determinazione dell'imposta ICIAP correlata alla individuazione del settore di appartenenza dell'attività esercitata il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 7/A/3 del 14 luglio 1989, ha dichiarato che si deve fare riferimento alle tabelle dei codici IVA (codice 4500);

che tutte le attività di intermediazione del commercio rientrano ai fini ICIAP nel settore V, «di commercio al minuto di alimentari e bevande, eccetera», come espressamente disposto dal legislatore con decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 384 del 27 novembre 1989;

che un parere della Direzione generale per la finanza locale (n. 7/180 del 10 giugno 1992) tenta di circoscrivere il concetto della parola commercio attribuendo ad essa solamente il significato di «intermediazione di cose materiali», inserendo gli agenti di assicurazione ed i promotori finanziari nel settore IX «servizi vari»;

che numerosi comuni, forti del sopracitato parere, stanno procedendo a rettifiche in aumento dell'imposta ICIAP,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda stabilire, in modo chiaro e inequivocabile, l'appartenenza delle categorie sopracitate, in riferimento ai parametri di tassazione ICIAP, al settore V.

(3-00566)

TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze.* In ordine alle problematiche connesse all'applicazione dell'imposta comunale per

l'esercizio di impresa e di arti e professioni (ICIAP) nei confronti degli agenti di assicurazione o dei promotori finanziari, si osserva che l'individuazione del settore di attività di appartenenza della predetta categoria di contribuenti non può prescindere da una interpretazione logico-sistematica della specifica normativa che disciplina l'applicazione del tributo. Invero, la misura di base dell'imposta, variante poi in funzione del reddito del soggetto passivo, è determinata in relazione al tipo di attività o professione esercitata ed alla superficie dell'insediamento produttivo. A tal fine la tabella allegata al decreto istitutivo dell'ICIAP (decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni) individua e raggruppa le singole attività in dieci settori e nell'ambito degli stessi stabilisce in ordine crescente misure fisse d'imposta con riferimento alla classe di superficie utilizzata dal soggetto passivo. Essa reca quindi una elencazione tassativa dei settori di appartenenza delle singole attività. Per quanto concerne, in particolare, le attività di intermediazione si rileva che la predetta tabella contempla la specifica categoria degli intermediari soltanto in relazione alle attività di commercio all'ingrosso, indicate nel quarto settore, e di commercio al minuto di alimenti, bevande ed altri prodotti specificamente indicati nel quinto settore. Pertanto, atteso il carattere tassativo di tale previsione, l'attività di intermediazione in campo assicurativo non può trovare collocazione tra le predette attività di intermediazione indicate nei settori quarto e quinto della tabella di che trattasi.

Va altresì escluso che l'attività degli agenti di assicurazione possa rientrare tra quelle previste alla voce «assicurazione» di cui al decimo settore della medesima tabella; queste ultime, infatti, riguardano soltanto le attività esercitate direttamente dalle compagnie di assicurazione. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'ICIAP, l'attività degli agenti di assicurazione, ai quali non può disconoscersi la qualifica civilistica di intermediari del commercio, non può che essere collocata tra le attività corrispondenti alla voce «servizi vari», prevista dal settore nono della tabella stessa.

Invero, non essendo previsto, uno specifico settore di riferimento e trattandosi, comunque, di una prestazione di servizio a favore delle compagnie di assicurazione, l'attività degli agenti di assicurazione, come, del resto, qualunque attività analoga non specificamente individuata dalla predetta tabella, non può che confluire nel settore residuale appositamente previsto.

PAINI. Signor Presidente, non posso ritenermi soddisfatto, anche se devo ringraziare il Governo per la celerità con la quale è stata data risposta alla mia interrogazione.

Gli agenti di assicurazione e i consulenti finanziari sono inseriti - sulla base di interpretazioni levantine - nella categoria dei commercianti ai fini della contribuzione previdenziale, mentre ai fini della classificazione per il pagamento dell'imposta ICIAP nel settore IX, alla voce «servizi vari». A mio avviso, svolgendo essi una attività di intermediazione del commercio, dovevano essere inclusi, analogamente alla classificazione a fini contributivi, nel settore V anche ai fini del pagamento di tale imposta.

L'interpretazione data dal Ministero delle finanze è estremamente penalizzante per questa categoria di contribuenti e la ritengo in contrasto con la classificazione adottata per il pagamento di altri tributi e contributi. Per tali motivi, ripeto, non posso ritenermi soddisfatto.

TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Senatore Pains, la mia risposta non può che basarsi sulla normativa attualmente vigente.

Mi dichiaro comunque disponibile a valutare la possibilità di apportare modifiche alle elencazioni contenute nella tabella allegata al decreto istitutivo dell'ICIAP.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi**» (1072), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri

«**Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi**» (368), di iniziativa del senatore Triglia e di altri senatori

«**Istituzione dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio**» (445), d'iniziativa del senatore Visco e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1072, con assorbimento dei disegni di legge nn. 368 e 445)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1072, 368 e 445.

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa il 16 giugno scorso.

Ricordo che nella giornata di ieri la Sottocommissione costituita per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno ha concluso i propri lavori.

Comunico che le Commissioni consultate - 1ª, 2ª e 5ª - hanno dato parere non ostativo. Inoltre faccio presente che alcuni degli emendamenti presentati, ed in particolare quelli presentati successivamente al primo gruppo, oltre il termine stabilito, non sono stati trasmessi alle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª in quanto non sussistevano i profili di competenza.

Prego ora il relatore, senatore Sceda, di informare la Commissione sugli esiti dei lavori svolti in sede di Sottocommissione.

SCEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero esprimere vivo apprezzamento e soddisfazione per il lavoro svolto in sede di Sottocommissione, dal quale è scaturito un testo legislativo che disciplina con maggior equilibrio la gestione dei fondi riservati agli investitori istituzionali, provvedimento da tempo atteso dal mondo finanziario.

Richiamo inoltre l'attenzione sul senso di responsabilità e di collaborazione dimostrato dai Gruppi politici che ha consentito un rapido e proficuo svolgimento dei lavori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. È stata proposta dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 1072.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1072:

CAPO I.

SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI

Art. 1.

*(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni
di investimento mobiliare chiusi)*

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, ad istituire uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalità indicate al Capo II della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.

3. L'autorizzazione non può essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la società ha un capitale sociale versato inferiore a lire 5 miliardi, incrementati di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi gestiti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f)*, della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonché all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni.

5. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo 2.

6. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della società scendano al di sotto del limite previsto al comma 3, si applica la procedura di cui al comma 5.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, ad istituire uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalità indicate nel capo II. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione ministeriale deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi».

1.1

RAVASIO

Al comma 1, dopo le parole: «fondi comuni», aggiungere la seguente: «chiusi».

1.2

SCHEDA

Al comma 3, sostituire le parole: «da capitale sociale versato» sino alla fine con le seguenti: «capitale sociale versato inferiore rispettivamente a:

a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso;

b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso».

1.4

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «da capitale sociale versato» fino alla fine con le seguenti: «capitale sociale versato inferiore rispettivamente a:

a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso;

b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso, aumentando in ogni caso di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8.

1.3

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati di un ulteriore ammontare pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non può comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti».

1.4a

IL GOVERNO

Ricordo che al fine di semplificare ed abbreviare l'iter dei nostri lavori, gli emendamenti si danno per illustrati.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ricordo che l'emendamento 1.1, a firma del senatore Ravasio e sostitutivo del comma 1, è stato accolto con parere unanimemente favorevole dal Comitato ristretto, parere con cui concordo perfettamente. L'unica differenziazione dell'emendamento 1.1 rispetto al primo comma dell'articolo al nostro esame riguarda l'autorizzazione ministeriale che «deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.1.

VISCO. Vorrei anch'io sottolineare che il testo dell'emendamento 1.1 è identico a quello dell'articolo 1, salvo nell'ultima parte, in cui si stabilisce una peculiare autorizzazione che «deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione dei fondi chiusi», che l'articolato non prevedeva.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.4 presentato dal Governo sostituisce al comma 3 le parole: «da capitale sociale versato» sino alla fine con le seguenti: «capitale sociale versato inferiore rispettivamente a: a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiusi; b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso». Il parere del relatore è favorevole a questo emendamento e a quello successivo 1.4a, sempre a firma del Governo.

GAROFALO. Ritengo che l'emendamento 1.4 introduca una novità, ossia la possibilità di gestire contemporaneamente fondi aperti e fondi chiusi, possibilità non prevista nel testo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal senatore Ravasio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4 del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4a del Governo.

È approvato.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 1.2.

VISCO. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 1.3 in quanto gli emendamenti 1.4 e 1.4a presentati dal Governo ne recepiscono sostanzialmente il contenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Decadenza dalla gestione del fondo, amministrazione straordinaria e liquidazione della società)

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o dei fondi da essa gestiti. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza della società, giudizialmente accertata.

2. In caso di gravi violazioni delle disposizioni o delle regole di comportamento prescritte ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata dalla CONSOB.

3. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive emanate dalla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.

4. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini entro i quali, qualora venga autorizzata, ai sensi del comma 3, la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra società, questa deve adeguarsi ai requisiti di capitale e patrimoniali di cui all'articolo 1, comma 3.

5. La società di gestione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi dei Capi II e III del Titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

6. Ai commissari nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni, nonché all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

(Vigilanza)

1. Le società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte all'albo di cui al comma 1 e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera *a*), e 37, comma terzo, del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8, la Banca d'Italia determina in via generale le modalità di investimento del patrimonio delle società di gestione.

3. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, le società di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette, anche per l'attività dei fondi gestiti, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere *b*), *c*) e *g*), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

4. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone anche la completezza e compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 4.

5. L'istanza di approvazione del regolamento si intende accolta se il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non è adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda.

6. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «che ne dà comunicazione alla CONSOB».

3.1 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 4, dopo le parole: «Banca d'Italia», aggiungere le seguenti: «, sentita la CONSOB,».

3.2 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 5, dopo le parole: «Banca d'Italia», aggiungere le seguenti: «, sentita la CONSOB,».

3.3 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

VISCO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.2 e 3.3.

SCHEDEA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 3.1.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, la cui discussione in sede di Sottocommissione è stata molto sofferta. Con tale articolo si introduce la possibilità per i fondi chiusi di partecipare, con un regime diverso, ai fondi istituzionali. Ne do lettura:

Art. 4.

(Regolamentazione)

1. La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti:

a) i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attività in valori mobiliari emessi da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, in considerazione della concentrazione dei rischi nonché della proporzione tra titoli quotati e non quotati; i limiti degli investimenti in valori di pronta liquidità; i limiti degli investimenti nei valori mobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, salvo quanto previsto ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 10; le modalità e i criteri in base ai quali la società di gestione può riportare l'investimento entro i predetti limiti nonché entro i limiti previsti all'articolo 10, comma 5, anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza;

b) la natura e la percentuale massima dei valori mobiliari, diversi da quelli indicati all'articolo 10, comma 1, nei quali i fondi possono investire le proprie attività.

2. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali, la società di gestione fissa nel regolamento del fondo stesso i limiti di cui al comma 1, lettera a), anche in deroga alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina in via generale, con propri regolamenti, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del

rendiconto e dei prospetti dei fondi e i criteri di valutazione delle attività che li compongono, nonché i metodi di calcolo del valore unitario delle quote.

4. La CONSOB determina in via generale, con propri regolamenti:

a) i modelli dei protocolli di autonomia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4;

b) le regole di comportamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere e) e g), della citata legge n. 1 del 1991, applicabili alle società di gestione.

5. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, individua le categorie di intermediari finanziari qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali.

6. I regolamenti e i decreti di cui al presente articolo sono adottati, in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti, i regolamenti e le successive modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo sono stati presentati i seguente emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

4.0 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Sopprimere il comma 5.

4.1 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano possedute esclusivamente da investitori istituzionali, la società di gestione, nel regolamento del fondo, può, con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera a), fissare per gli stessi misure diverse da quelle stabilite in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti particolari sono tuttavia soggetti a specifica approvazione da parte della stessa Banca d'Italia».

4.2 SCHEDA

Al comma 5, dopo la parola: «individua», aggiungere le seguenti: «, tra quelle sottoposte a controlli di vigilanza di stabilità, ».

4.3 IL GOVERNO

VISCO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.0 e 4.1.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, all'emendamento 4.2 non comprendo come si possa parlare di quote possedute dal momento che ci si riferisce all'atto dell'elaborazione del

regolamento, cioè ad un momento antecedente al collocamento delle quote stesse.

VISCO. L'idea è proprio quella di una valutazione *ex post*.

PRESIDENTE. La mediazione cui si è arrivati in sede di Sottocommissione è di stabilire che il fondo può partire con la destinazione che si vuole; successivamente, chiarita la natura del fondo stesso, viene posta in essere la regolamentazione diversificata. Si ha, cioè, una prima regolamentazione dopodichè, una volta che il fondo è effettivamente posseduto, si dà luogo ad una nuova regolamentazione.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, sto ponendo un problema di correttezza legislativa. Ci troviamo nella fase iniziale di costituzione della società e la Banca d'Italia deve determinare, con propri regolamenti, limiti particolari relativi alla disciplina. Per svolgere questo suo compito però non ha nulla davanti a sè, non ha quote possedute.

PRESIDENTE. Non è un problema di correttezza legislativa. La Banca d'Italia prima applica i criteri normali; dopodichè, qualora il fondo risulti dotato solo delle quote riferite a soggetti istituzionali, concede alla società di gestione le deroghe relative. Questo è lo schema di fatto approvato anche allo scopo di evitare che si verifichi il contrario, ossia che il soggetto che si presenta con un regolamento di esclusiva, non riuscendo ad attuarlo, lo modifichi senza dar luogo ad una diversa regolamentazione. Ho cercato di portare avanti un'operazione di mediazione tra le varie tesi e la soluzione proposta ritengo non solo sia ragionevole, ma anche di rapida realizzazione. Infatti, se un soggetto a regime normale si trasforma in un soggetto privilegiato, automaticamente acquisisce il diritto ad un regime particolare - anche in campo fiscale si fa uso di questo tipo di procedura - e quindi deve dimostrare di fatto di essere in possesso dei requisiti validi per l'ottenimento delle agevolazioni.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, nell'emendamento in esame si fa riferimento al contenuto degli investimenti del fondo, precisamente: «ai limiti di cui al comma 1, lettera a)» e al riguardo desidererei un chiarimento: il fondo, una volta che le quote sono possedute dagli investitori istituzionali, cambia la composizione del suo investimento?

VISCO. Il regolamento previsto stabilisce due diverse composizioni a seconda del verificarsi dell'uno o dell'altro caso, quindi viene effettuata una valutazione *ex post* in merito a quale dei due casi si debba applicare e, in tal modo, il problema è risolto, si crea cioè un regolamento a parte.

PRESIDENTE. È un'autorizzazione *sub condicione* a tale regime speciale, ossia sotto condizione sospensiva.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per evitare il verificarsi di interpretazioni ambigue e discutibili che l'attuale testo dell'emendamento 4.2 potrebbe far insorgere, desidererei sapere se l'autentica interpretazione del Presidente sia o meno quella da lui testè fornita e se essa sia condivisa anche dagli altri membri della Commissione.

PRESIDENTE. Intervengo allora per chiarire definitivamente tale questione e desidero, altresì, che sia verbalizzata la mia interpretazione dell'emendamento 4.2, il cui contenuto fu particolarmente condiviso dal senatore Visco, ma che comunque è stato presentato a nome di tutta la Commissione dal relatore, senatore Scheda. L'autorizzazione a tale regime speciale è assoggettata a condizione sospensiva, in modo che non sia necessario il requisito formale di esclusiva, ma quello sostanziale riguardante l'aspetto del possesso esclusivo.

L'emendamento 4.2 prevede quindi che tale autorizzazione possa essere concessa sin dall'inizio a chi ne faccia richiesta, in relazione all'ipotesi di un fondo posseduto esclusivamente dall'investitore istituzionale. Questa condizione, però, è ovviamente sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi dell'evento, ossia del possesso esclusivo da parte degli investitori istituzionali, di cui alla domanda del richiedente del regime speciale in questione.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 4.2 sostitutivo del comma 2 dell'articolo 4.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, reputo opportuna una riformulazione dell'emendamento 4.2, in quanto il testo presentato potrebbe ingenerare il dubbio che la fissazione di limiti degli investimenti nei vari valori mobiliari in misure diverse per gli investitori istituzionali possa concretizzarsi in una modifica regolamentare, mentre nell'intenzione del presentatore tali limiti sono fissati all'atto dell'elaborazione del regolamento.

PRESIDENTE. Non credo sia necessario riformulare l'emendamento 4.2, in quanto le ambiguità di cui parla il sottosegretario Sacconi permarranno sia modificando il testo dell'emendamento, sia interpretando autenticamente e testualmente il lavoro svolto in Commissione.

Comunque, per rispondere a questa esigenza di chiarezza, una ipotetica soluzione potrebbe essere quella di aggiungere nell'emendamento 4.2, dopo le parole: «specifica approvazione da parte della Banca d'Italia», le altre: «in sede di presentazione del regolamento».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche in tale ipotesi, però, permane qualche perplessità, in quanto possono essere approvate modifiche al regolamento in momenti successivi e chi si trovasse ad interpretare la norma potrebbe ritenere che questi diversi limiti siano introducibili dal regolamento solo in presenza dell'evento già verificatosi del possesso in capo agli investitori istituzionali. In tal caso, avremmo approvato una norma folle; infatti ciò significherebbe che solo al

verificarsi di tale evento si possa scomporre e ricomporre un investimento in rapporto ai diversi limiti. Non vogliamo operare in questi termini, ma auspichiamo che il regolamento preveda specificatamente questi diversi limiti collegati al singolo caso.

VISCO. Ritengo che gli intendimenti che sottendono all'emendamento 4.2 siano stati sufficientemente chiariti. L'interpretazione autentica della norma è stata preventivamente concordata in Parlamento.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei però sa, senatore Visco, che la volontà del legislatore concorre all'interpretazione della legge, ma che fonte primaria rimane la lettera della legge.

FAVILLA. Signor Presidente, a mio avviso spostando alcune parole all'interno del testo dell'emendamento in esame se ne manterrebbe il significato e allo stesso tempo si conseguirebbero gli obiettivi indicati dal Sottosegretario. Suggestisco pertanto la seguente riformulazione:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La società di gestione nel regolamento del fondo può stabilire che, qualora le quote di partecipazione al fondo siano possedute esclusivamente da investitori istituzionali, siano fissate, con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera a), misure diverse da quelle determinate in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti particolari sono tuttavia soggetti a specifica approvazione da parte della stessa Banca d'Italia».

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la riformulazione proposta dal senatore Favilla mi sembra accettabile e possa trovare l'unanime consenso delle parti, pertanto la avallo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Scheda, nella sua nuova formulazione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Scritture contabili, revisione contabile e controllo)

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo;

c) entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, la relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo, nonché del valore unitario delle quote.

2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono depositati e affissi nella sede della società di gestione, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, l'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonché presso le sedi della banca depositaria e delle sue succursali indicate nel regolamento del fondo.

3. I partecipanti al fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla società di gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.

4. Il rendiconto, la relazione e i prospetti di cui al comma 1 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1), del codice civile.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. La revisione contabile può essere effettuata da un organo collegiale di tre revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero da una società di revisione iscritta nel medesimo registro.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico.»

5.0

VISCO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.1

RAVASIO, LEONARDI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla CONSOB ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

5.2

SCHEDA

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 5 concerne la materia delle scritture e della revisione contabili ed infine dei controlli.

In merito agli emendamenti presentati, esprimo parere favorevole all'emendamento 5.0.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 5.1 presentato dai senatori Ravasio e Leonardi è stato ritirato.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0 presentato dal senatore Visco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2 presentato dal relatore, senatore Scheda.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali delle società di gestione che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia o della CONSOB, o che ne ostacolano l'esercizio delle funzioni, ovvero che violano le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali delle società di gestione che forniscono alla Banca d'Italia o alla CONSOB informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 50 milioni gli amministratori delle società di gestione che violano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

4. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque svolge, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, l'attività di cui all'articolo 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

5. Nel caso di cui al comma 4, alla società di gestione, agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai direttori generali si applica altresì, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni.

7. Alla società di gestione, nonché agli amministratori e ai direttori generali che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della citata legge n. 1 del 1991.

È approvato.

Art. 7.

(Obblighi della società di gestione)

1. La società di gestione assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

2. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, spetta alla società di gestione l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

È approvato.

CAPO II.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI

Art. 8.

(Istituzione del fondo)

1. Il fondo è istituito con delibera dell'assemblea ordinaria della società di gestione, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

2. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettere *b)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)* e *n)*, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni:

a) le modalità di partecipazione al fondo, e in particolare se le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da intermediari finanziari che rientrano tra gli investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5; le caratteristiche dei certificati di partecipazione; i termini e le modalità dell'emissione e dell'estinzione dei certificati, nonché le modalità di liquidazione del fondo;

b) l'ammontare del fondo;

c) il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione al fondo, che, nei casi di cui al comma 3, non può essere superiore ad un anno a decorrere dalla determinazione della CONSOB assunta ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni;

d) la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, ed entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte;

e) i casi nei quali, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, alla chiusura delle sottoscrizioni la società di gestione può chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo, e quelli nei quali può decidere di non ridimensionare il fondo e di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3; per il caso in cui l'autorizzazione al ridimensionamento venga concessa, il regolamento indica le modalità con cui i sottoscrittori possono esercitare il diritto di recesso, esclusivamente in occasione del predetto ridimensionamento;

f) le modalità di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote;

g) l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione, che non può essere comunque inferiore a lire 100 milioni, o al maggior importo determinato con decreto del Ministro del tesoro, salvo quanto previsto al comma 4;

h) la denominazione e la durata del fondo, non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, nonché la facoltà della società di gestione di richiedere, al termine della durata, un periodo di grazia, ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

i) le modalità ed il termine massimo della procedura di rimborso, nonché l'eventuale possibilità di rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;

l) i criteri per la determinazione dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo, che in ogni caso dovranno essere calcolati al netto delle commissioni, delle provvigioni e delle spese addebitate dalla società di gestione;

m) le modalità di ripartizione, tra i partecipanti e la società di gestione, dei proventi e del risultato netto della gestione del fondo derivanti dallo smobilizzo degli investimenti; alla società di gestione potrà essere attribuito fino ad un massimo del 20 per cento del risultato eccedente quello calcolato utilizzando un tasso di rendimento prefissato dal regolamento del fondo e individuato come risultato minimo

obiettivo; nella percentuale di cui alla presente lettera non devono essere compresi i proventi attribuiti alla società di gestione relativi alla propria partecipazione al fondo;

n) gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

o) la possibilità per la società di gestione di procedere, nell'interesse dei sottoscrittori, trascorsi cinque anni dal completamento dei versamenti, al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti.

3. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni.

4. La sollecitazione del pubblico risparmio avente ad oggetto la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, effettuata mediante attività di carattere promozionale, svolta secondo le disposizioni della citata legge n. 1 del 1991, e successive modificazioni, in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale della società di gestione, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, è ammessa esclusivamente per importi unitari non inferiori a lire 300 milioni. L'attività di sottoscrizione svolta da istituti e aziende di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter della citata legge n. 77 del 1983, introdotti dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

6. Ciascun fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da quello di ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole: «e in particolare se le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da intermediari finanziari che rientrano tra gli investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5».

8.1

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole: «nei casi di cui al comma 3».

8.2

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

8.3 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 2, alla lettera h), sopprimere le parole: «non inferiore a cinque anni e».

8.4 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 3, sostituire le parole: «Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico,» con le seguenti: «All'offerta delle quote».

8.5 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle altre ipotesi di collocamento le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in quanto compatibili».

8.7 SCHEDA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto di far sottoscrivere quote di fondi di tipo chiuso in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. L'attività di sottoscrizione svolta da enti creditizi presso le proprie dipendenze si considera svolta presso la sede legale o amministrativa principale».

8.6 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a lire 300 milioni», con le altre: «a lire 400 milioni».

8.8 SCHEDA

Comunico che gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, presentati dal senatore Visco e da altri senatori, sono stati ritirati.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 8.1, 8.7 e 8.8. Riguardo all'emendamento 8.2 desidererei avere ulteriori chiarimenti, ma in ogni caso il parere del Governo è favorevole anche a tale emendamento.

PRESIDENTE. In sede di Sottocommissione sostanzialmente si disse che per tutti i fondi il termine massimo per la collocazione non poteva essere superiore ai dodici mesi; ripeto, per tutti i fondi, non solo per quelli sottoscritti dagli investitori istituzionali. Quindi entro un anno tutti i tipi di fondi debbono essere collocati e, se non lo sono, alla fine dell'anno si dovrà ricominciare da capo con una nuova offerta. In questo modo, però, si tutelano maggiormente le offerte al pubblico, le offerte «porta a porta».

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Al riguardo, però, sorge una perplessità circa il termine massimo di sottoscrizione che era stato, per così dire, agevolato per ciò che concerne il cosiddetto caso degli investitori istituzionali.

PRESIDENTE. In tal modo il termine stabilito per tutti è di un anno, invece nel vecchio testo gli investitori istituzionali erano trattati in modo peggiore. Pertanto, si è ritenuto che il termine di un anno potesse essere esteso anche agli altri investitori con fini di moralizzazione.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

• **È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

(Partecipazione al fondo)

1. L'emissione delle quote di partecipazione al fondo è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, della citata legge n. 77 del 1983. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c).

2. Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), se il fondo è stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60 per cento di quello previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), la società di gestione, previa autorizzazione da richiedere al Ministro del tesoro, che provvede entro trenta giorni sentita la Banca d'Italia, può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera e).

3. La società di gestione, entro quindici giorni, deve comunicare ai sottoscrittori l'autorizzazione ottenuta ai sensi del comma 2; analoga comunicazione deve essere fornita nel caso in cui la società decida, in base al regolamento del fondo, di non procedere al ridimensionamento.

4. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo.

5. Le quote di partecipazione al fondo devono essere rimborsate ai singoli partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento del fondo stesso, alla scadenza indicata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere h) ed i), al valore di liquidazione. La Banca d'Italia può consentire, su richiesta della società di gestione, un periodo di grazia non superiore a tre anni, al termine della durata del fondo, per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.

6. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico, la società di gestione, entro trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a).

7. Il regolamento del fondo può prevedere, ove le quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che la durata del fondo sia prorogata ad una scadenza, da indicare nel regolamento stesso, successiva a quella massima di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h).

8. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi dalla stessa gestiti, nella misura minima dell'1 per cento e massima del 5 per cento dell'ammontare di ciascun fondo, se le quote del fondo possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali, e nella misura minima del 5 per cento e massima del 10 per cento, se le quote possono essere sottoscritte da chiunque.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le quote devono avere un valore non inferiore a lire 100 milioni e possono essere sottoscritte da persone fisiche e da persone giuridiche, in numero di almeno cinque per ogni fondo e in percentuale non superiore al 20 per cento per ciascuna di esse. Tale limite si applica all'insieme delle quote sottoscritte da soggetti appartenenti al medesi-

mo gruppo, quale definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

9.1 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerte al pubblico».

9.2 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La società di gestione, entro trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui le quote siano sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 5».

9.6 SCHEDA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La società di gestione, entro trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato».

9.5 VISCO

Al comma 7, sopprimere le parole: «ove le quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato».

9.3 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi da essa gestiti, nella misura minima del 5 per cento e massima del 10 per cento dell'ammontare di ciascun fondo».

9.4 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 9.2 e 9.4.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.5 e 9.3.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.6 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.1, 9.3 e 9.5 sono stati ritirati. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 10.

(Gestione del fondo)

1. Il patrimonio del fondo deve essere investito in valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati nazionali e in quelli esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della citata legge n. 1 del 1991, alla cui negoziazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 1 del 1991; in valori mobiliari non quotati, limitatamente alle azioni, alle quote, alle obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente ovvero emesse da enti creditizi convertibili in titoli non quotati, e ai titoli *cum warrant* sulle azioni, quote o obbligazioni convertibili dello stesso emittente; in valori mobiliari diversi da quelli di cui al presente comma, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Il patrimonio del fondo non può essere investito in valori mobiliari non quotati in misura superiore all'80 per cento e in misura inferiore al 40 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo; la misura minima deve essere raggiunta prima della istanza di quotazione di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero del decorso di trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, qualora la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria. Il patrimonio del fondo non può inoltre essere investito in titoli di Stato italiani o esteri in misura superiore al 20 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della citata legge n. 77 del 1983. Salvo quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, della medesima legge n. 77 del 1983, nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può assumere prestiti.

4. A partire dalla data in cui la società presenta l'istanza di cui all'articolo 9, comma 6, ovvero, nel caso in cui la presentazione di tale istanza non sia obbligatoria, a decorrere dal compimento di trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, l'investimento del patrimonio del fondo

in azioni quotate in borsa o al mercato ristretto non può superare il 20 per cento del valore complessivo del patrimonio medesimo.

5. I limiti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo ed i limiti determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), possono essere superati esclusivamente a seguito di ammissione a quotazione di valori mobiliari in portafoglio, che risultino acquistati prima che la società emittente abbia deliberato la relativa richiesta, ovvero in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione connessi a valori mobiliari in portafoglio o dell'attribuzione di azioni gratuite. I limiti possono essere superati anche in conseguenza dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *o*), o a seguito di mutamenti nei corsi dei valori mobiliari in portafoglio. In tali casi la società di gestione provvede a riportare l'investimento, non oltre i successivi centoventi giorni, entro i limiti previsti ai citati commi 2 e 4 ed entro i limiti determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), nel rispetto dell'interesse dei partecipanti al fondo.

6. La società di gestione non può acquistare per il fondo da essa gestito, nè mantenere nel patrimonio del predetto fondo, azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote emesse dalla società medesima se quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, ovvero al 30 per cento del capitale se non quotate, nè comunque azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società di gestione di esercitare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il controllo sulla società emittente. In ogni caso la società di gestione non può acquistare azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale tale che il 51 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società partecipata, se quotate, ovvero il 51 per cento del capitale sociale, risulti intestato a meno di tre società di gestione, ivi comprese le società di gestione dei fondi comuni di cui alla citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni, appartenenti a gruppi diversi. Ai fini di cui al presente comma ed ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, per gruppo di appartenenza della società di gestione si intende quello definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991.

7. È fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da un altro fondo gestito dalla medesima società di gestione o da altre società di gestione facenti parte del medesimo gruppo. È fatto inoltre divieto di investire il patrimonio del fondo in valori mobiliari ceduti da soggetti che li abbiano acquistati da uno dei soggetti indicati nel periodo precedente. A tal fine il cedente è tenuto, pena la nullità del contratto, a dichiarare all'acquirente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, gli estremi identificativi del soggetto da cui ha acquistato i valori mobiliari. È fatto altresì divieto di investire il patrimonio del fondo in quote emesse da altri fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

8. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi da soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione, fatta eccezione per le obbligazioni emesse da enti creditizi, purchè convertibili in titoli emessi da soggetti non facenti parte del

gruppo di appartenenza della società di gestione, o *cum warrant* su titoli emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari collocati da soggetti facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione.

9. I limiti e i divieti di cui al comma 6 ed i limiti all'investimento in valori mobiliari emessi da società o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), si applicano anche all'insieme dei fondi gestiti da una medesima società di gestione, nonchè da altre società di gestione facenti parte del medesimo gruppo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «in azioni dello stesso emittente» sino alle parole: «dello stesso emittente», con le seguenti: «o cum warrant in azioni dello stesso emittente».

10.1

SCHEDA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero emesse da enti creditizi convertibili in titoli non quotati».

10.2

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 2, dopo le parole: «non quotati» inserire le altre: «ovvero quotati nei mercati locali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

10.3

PAINI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «italiani o esteri», aggiungere le altre: «, ovvero in titoli emessi dalla medesima società».

10.9

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

10.4

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 6, sostituire le parole da: «In ogni caso la società di gestione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «Il fondo non può investire in ciascuna società più del 20 per cento del proprio patrimonio».

10.5

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini di cui ai successivi commi 7, 8 e 9, per gruppo di appartenenza della società di gestione si intende quello definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

10.6

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi da società facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione o *cum warrant* su titoli emessi da soggetti facenti parte del gruppo medesimo».

10.7

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «fatta eccezione», *sino alle altre:* «di appartenenza della società di gestione».

10.8

SCHEDA

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 10.1 da me presentato si illustra da sè.

L'emendamento 10.2, presentato dal senatore Visco e da altri senatori, è stato ritirato.

L'emendamento 10.3, presentato dal senatore Pains, aveva ottenuto in Comitato ristretto, stante l'assenza del presentatore, un parere negativo perchè se i valori mobiliari non sono quotati in generale a maggior ragione non possono essere quotati nei mercati locali. Confermo pertanto il parere negativo sull'emendamento in questione.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.9, presentato dal Governo, esso assorbe a mio avviso l'emendamento 10.5 presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

Gli emendamenti 10.4 e 10.6 sono stati ritirati.

L'emendamento 10.7, presentato dal senatore Visco e da altri senatori, è assorbito dall'emendamento 10.8 da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 10.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Pains.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 10.4 è stato ritirato.

L'emendamento 10.5 risulta assorbito dall'emendamento 10.9.

Gli emendamenti 10.6 e 10.7 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 11.

(Disposizioni tributarie)

1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta.

2. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perchè avviato o cessato in corso d'anno, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento se il patrimonio del fondo risulta investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero in obbligazioni emesse da enti creditizi, convertibili in titoli emessi da piccole imprese o *cum warrant* su titoli emessi da piccole imprese come individuate ai sensi del presente comma.

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purchè derivino da partecipazioni al fondo di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 35 per cento dei proventi stessi. A tali fini le società di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate.

5. Il regime tributario speciale di cui al comma 4 si applica esclusivamente ai soggetti la cui partecipazione a ciascun fondo non eccede il 2 per cento del patrimonio iniziale del fondo medesimo. Tale limite è elevabile fino al 10 per cento, con decreto del Ministro delle

finanze di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascuna delle categorie di investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

6. Entro lo stesso termine previsto al comma 2 la società di gestione deve presentare la dichiarazione annuale relativa a ciascuno degli ammontari indicati ai commi 2 e 3 su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste ai medesimi commi 2 e 3. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, e successive modificazioni, nonché da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Le ritenute su eventuali dividendi e interessi percepiti dal fondo sono a titolo d'imposta, e le relative somme devono essere separatamente evidenziate nel bilancio della società di gestione del fondo. La distribuzione di tali riserve non concorre a formare il reddito dei partecipanti che non agiscono nell'esercizio di imprese commerciali.

Il fondo deve altresì calcolare le plusvalenze da negoziazione titoli e gli altri proventi non soggetti alla ritenuta, accantonando i relativi utili, al netto delle minusvalenze, in apposite riserve la cui distribuzione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 25 per cento dell'importo distribuito, prelevata a titolo di acconto nei confronti degli esercenti attività commerciali. Ai fini della determinazione dell'utile derivante da proventi non assoggettati a ritenuta d'imposta nei confronti del fondo, è riconosciuto in deduzione un importo pari alla rivalutazione annua, in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo, delle somme ricevute a fronte della sottoscrizione delle quote.

Nella stessa misura sono rivalutate le quote sottoscritte da partecipanti esercenti imprese commerciali.

Per le quote sottoscritte nei primi cinque anni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, l'imposta sostitutiva è applicata nella misura del 12,5 per cento e le somme ricevute da imprese commerciali concorrono a formare il reddito nella misura del cinquanta per cento».

11.1

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento se l'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle

relazioni semestrali dell'anno precedente, risulta investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero in obbligazioni emesse da enti creditizi, convertibili in titoli emessi da piccole imprese o *cum warrant* su titoli emessi da piccole imprese come individuate ai sensi del presente comma».

11.5

SCHEDA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento se il patrimonio del fondo risulta costantemente investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

11.2

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, ovvero in obbligazioni» sino alla fine del comma.

11.3

SCHEDA

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al 35 per cento dei proventi stessi», con le altre: «pari al 20 per cento dei proventi stessi».

11.4

IL GOVERNO

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di questo emendamento, visto il parere negativo del relatore, se intendono mantenerlo.

GAROFALO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.2 risulta assorbito dall'emendamento 11.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.3, il senatore Scheda dovrebbe decidere se mantenerlo come tale o se trasformarlo in subemendamento all'emendamento 11.5.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 11.3 da me presentato viene trasformato nel subemendamento 11.5/1, il cui testo è il seguente:

All'emendamento 11.5, sopprimere le parole: «ovvero in obbligazioni emesse da enti creditizi», fino alla fine del comma.

11.5/1 (già 11.3)

SCHEDA

TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento 11.4, presentato dal Governo, come anticipato presso il Comitato ristretto, il Governo è disponibile ad aumentare al 25 per cento la percentuale dei proventi relativi al credito d'imposta e quindi a riformulare l'emendamento stesso purchè sia prevista una norma antielusione. La norma non va considerata fine a se stessa ma va inserita come una delle fattispecie nell'articolo 63, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi da proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.

PRESIDENTE. È prevista infatti in questo testo unico una serie di norme antielusione per redditi esenti in relazione all'ipotesi degli interessi passivi. Si fa quindi la proporzione tra redditi esenti e redditi tassati e la stessa proporzione vale per il regime degli interessi.

In tale norma si legge che «se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero» - e questa è la parte che vorremmo inserire noi - «proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare comprensivo degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso».

Ossia vorremmo aggiungere nella fattispecie generale, dove erano già collocate le obbligazioni, anche i fondi mobiliari e, laddove c'erano i proventi per i quali si opera la corrispondenza con gli interessi, anche i proventi delle partecipazioni ai fondi mobiliari.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. I fondi aperti che tipo di trattamento antielusivo hanno?

PRESIDENTE. I fondi aperti non hanno un trattamento antielusivo.

TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. I fondi aperti, in base alla legge n. 77 del 1983, non sono sottoscrivibili da società, ossia da persone giuridiche, ma solo da persone fisiche e quindi gli interessi non si possono detrarre.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far rilevare agli onorevoli senatori che il Governo, ovviamente, è uno solo e quindi in materia fiscale l'ultima parola non può essere quella del Ministero delle finanze ma spetta al Governo nel suo insieme. Le decisioni vanno prese in sede interministeriale, anche perchè gli eventuali provvedimenti decisi dal Ministero delle finanze hanno comunque dei riflessi sotto il profilo della copertura.

Tuttavia, vorrei ricordare che riguardo al provvedimento in esame il fine che ci si era proposti fin dall'inizio era quello di dar vita ad uno strumento volto alla capitalizzazione di quelle imprese che non godono di altri canali, in presenza, nel nostro ordinamento, di una tendenziale penalizzazione dei capitali di rischio a favore del capitale di credito, e tutto ciò con l'obiettivo non solo e non tanto della neutralità - quanto meno della neutralità degli investimenti finanziari - ma anzi di un tendenziale favore nei confronti di un investimento più rischioso quale quello oggetto della nostra discussione. Quindi, la neutralità viene ovviamente definita non soltanto con riferimento al rischio comportato dall'investimento, ma anche in relazione a quegli oneri che incidono sull'aliquota considerata e, altresì, alle diverse norme antielusive che possono disinibire determinate scelte di investimento, ancorchè non finalizzate all'elusione.

Questo tipo di neutralità, a mio avviso, deve essere considerata. Vorrei inoltre invitare coloro che intendono stabilire per i fondi chiusi un trattamento fiscale meno favorevole a tenere nel dovuto conto, rispetto ad altre soluzioni di investimento, sia la rischiosità dell'investimento stesso, sia gli oneri di gestione che esso comporta. Dico ciò perchè uno studio del Ministero delle finanze, ad esempio, aveva trascurato di considerare proprio i costi di gestione.

PRESIDENTE. La Commissione aveva già espresso riserva su quello studio, ed in merito vorrei fare le seguenti considerazioni che possono meglio chiarire la questione: l'aliquota dei fondi mobiliari aperti di credito d'imposta è del 15 per cento, aliquota che non rende convenienti operazioni di arbitraggio. Poichè in questo caso si vuole operare una agevolazione, si è valutato che, dal momento che è necessaria l'aliquota del 25 per cento e visto che gli studi rilevano che la convenienza dell'investimento emerge intorno ad un'aliquota posta nella fascia del 20 per cento, il vantaggio delle operazioni si pone al di sopra del 15 per cento. A questo punto, però, sorge il problema dell'elusione e sia gli uffici del Ministero delle finanze che il Ministro, nell'ottica dell'agevolazione di queste forme di investimento e di facilitazione dei redditi e delle plusvalenze - che però in questo caso erano in contraddizione -, hanno constatato opportuno procedere in modo da evitare che l'esonero si traducesse in una vera e propria elusione mediante arbitraggi.

Dal momento che l'aliquota prevista è al di sopra di quella stabilita per la neutralità e ci pare, con decisione politica, una buona aliquota, abbiamo inserito, in accordo con il Ministero delle finanze, una norma antielusione in questo caso necessaria perchè abbiamo un'aliquota che, ripeto, è al di sopra della neutralità. Non lo è in altri casi in quanto il 15 per cento dell'aliquota sconfigge la convenienza dell'operazione.

Questa è la *ratio* della norma.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro, a titolo personale, di dissentire perchè non credo che il 15 per cento rappresenti un'aliquota neutrale. Ritengo infatti che il 25 per cento corrisponda più o meno alla neutralità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

VISCO. Signor Presidente, l'emendamento 11.1, che riformula interamente l'articolo 11, prospetta una ipotesi di tassazione diversa dei fondi chiusi, ancorchè il contenuto sia fortemente agevolato, in quanto prevede un'aliquota del 25 per cento sul reddito e l'indicizzazione delle plusvalenze. Sin dall'inizio nelle nostre proposte di legge abbiamo sostenuto l'agevolazione di questo nuovo strumento che ha la natura di investimento che si accumula nel tempo in società che possono produrre forti plusvalenze, anche per incentivare maggiormente i fondi che avessero più successo. Questo punto di vista, che è peraltro condiviso da molti esperti e organizzazioni che si occupano di tali questioni, è, senza dubbio, il più razionale.

Ritengo inoltre che tale soluzione - che orienta l'agevolazione verso le plusvalenze, così incentivando i fondi che avranno più successo - sia preferibile a quella proposta dal Governo che ha optato per l'estensione del regime attualmente in vigore sui fondi aperti che - e voglio sottolinearlo - nella Comunità economica europea è vigente soltanto in Italia e nel principato di Lussemburgo.

Il Gruppo del PDS non ha ritenuto opportuno sollevare una questione legislativa seria in merito, chiedendo la remissione in sede referente del provvedimento, per due motivi. Innanzi tutto perchè vi è un'attesa, che si trascina ormai da tanti anni, di questo nuovo strumento finanziario da parte degli operatori del settore ed è bene che questi strumenti nascano. In secondo luogo, il Governo - come si è potuto ascoltare dalle dichiarazioni del Ministro delle finanze quando ha esposto il proprio programma - ritiene di dover presentare al più presto un provvedimento di revisione dell'intera disciplina concernente la tassazione dei redditi da capitale.

Per quanto concerne le polemiche emerse tra il Sottosegretario, il Presidente e la Commissione in relazione al credito di imposta e quant'altro, sottolineo che, poichè questi fondi producono plusvalenze robuste, si evince come le possibilità di arbitraggio siano molto forti ed è proprio al fine di scoraggiare tali tentazioni che auspico che venga approvata una norma antielusiva.

Poichè siamo convinti che una ipotesi di tassazione intorno al 20 per cento per il credito di imposta avrebbe significato un regime di favore più che congruo, a nome del Gruppo del PDS sollecito l'approvazione dell'emendamento 11.1 e, nel contempo, anticipo la dichiarazione di voto contrario all'articolo 11.

TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, come già sottolineato dal senatore Visco, il sistema proposto con l'emendamento 11.1 è non solo diverso, ma anche molto più complesso

e costoso in quanto introduce criteri nuovi quale, per esempio, la rivalutazione delle partecipazioni. Premesso che il regime basato sulla concessione di un credito di imposta è analogo a quello già esistente per i fondi aperti, come ha peraltro già sottolineato correttamente lo stesso senatore Visco, se dovesse essere approvata questa impostazione, andrebbe modificato non solo il presente provvedimento ma anche quanto disciplinato per i fondi aperti: sono due impostazioni diverse e il Ministero delle finanze preferisce attenersi all'attuale impostazione.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, come ho già precisato in sede di Comitato ristretto, il 35 per cento approvato dalla Camera dei deputati con il consenso del Governo derivava da una decisione interministeriale assunta in presenza dell'allora presidente del Consiglio Amato. È bene ricordare che oggi l'Esecutivo è diverso e le posizioni rappresentate dal collega Triglia rispecchiano gli orientamenti dell'attuale Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il relatore ha trasformato l'emendamento 11.3 in un subemendamento all'emendamento 11.5.

Metto quindi ai voti l'emendamento 11.5/1 (già 11.3), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

VISCO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PDS all'emendamento 11.5 che corregge un errore inserito nella norma proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 11.5, dichiaro assorbito l'emendamento 11.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.

TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, riformulo l'emendamento 11.4 nel seguente modo:

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al 35 per cento dei proventi stessi», con le altre: «pari al 25 per cento dei proventi stessi».

11.4 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal Governo, nel testo riformulato.

È approvato.

TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo, allo scopo di estendere ai proventi dei fondi mobiliari chiusi le disposizioni antielusive previste al comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, presenta il seguente emendamento:

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2, ma senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione"».

11.6

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.6.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, ribadisco di dissentire, a titolo personale, dalla proposta formulata con tale emendamento. Ritengo infatti che la percentuale del 25 per cento non sia elevata, bensì concretizzi l'ipotesi della neutralità sul piano fiscale, tenuto conto soprattutto dei costi di gestione. Inoltre l'intento iniziale del Governo era teso ad accordare un regime tendenzialmente favorevole al nuovo strumento finanziario, che è peraltro più rischioso di altri.

VISCO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS all'emendamento 11.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, sospendiamo brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,45 e sono ripresi alle ore 18,10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori d'ora in poi sospesi. Abbiamo esaurito l'esame degli articoli e passiamo quindi alla votazione finale.

GAROFALO. Signor Presidente, nel corso della discussione serrata e proficua che si è svolta in questi giorni è stato ricordato che questo è un provvedimento molto atteso.

Ricordo questo fatto perchè l'attesa è un elemento della nostra valutazione e del nostro giudizio. Non so se i risultati che si otterranno concretamente saranno pari all'attesa che si è determinata. Questo si potrà verificare con l'esperienza. Oggi licenziamo un potenziale strumento utilizzabile soprattutto nella direzione del finanziamento delle piccole imprese ma, ripeto, sarà l'esperienza a dirci se questo strumento avrà il risultato ed il valore che immaginiamo possa avere.

Abbiamo discusso - e questo è stato l'apporto specifico del nostro Gruppo - per dare il nostro contributo positivo alla costruzione dello strumento ma anche per impedire che lo strumento stesso si tramutasse in qualcos'altro, che diventasse anzichè un mezzo di finanziamento della piccola impresa uno strumento di speculazione. In effetti è difficile raggiungere l'equilibrio fra la volontà di attuare uno strumento valido e quella di impedire che questo diventi qualcosa di diverso rispetto agli scopi prefissati ed il nostro ragionamento è stato volto proprio a cercare questo punto di equilibrio.

La Commissione ha esaminato nel corso di questi giorni le nostre proposte che desidero richiamare brevemente; tali proposte hanno avuto una sostanziale importanza nella definizione del provvedimento stesso. È stata da noi avanzata, ed approvata poi dalla Commissione, una proposta per allargare la possibilità di gestire contemporaneamente fondi aperti e fondi chiusi. In tal modo si è data una soluzione accettabile ad una questione che non poteva essere accolta così come risultava dal testo trasmessoci dalla Camera dei deputati: mi riferisco al problema dei fondi riservati agli investitori istituzionali. Dalla Camera dei deputati ci era pervenuta una proposta che consentiva a questo tipo di fondo di essere sganciato sostanzialmente da qualsiasi regola. Abbiamo sostenuto una discussione molto serrata, a fronte di una posizione del Governo che su questo punto ci è sembrata molto rigida, non capace di cogliere le preoccupazioni manifestatesi in Commissione e abbiamo trovato il giusto punto di equilibrio. Infatti anche i fondi riservati agli investitori istituzionali sono stati ricondotti ad una regola generale e le deroghe devono essere accettate, viste, controllate e verificate dalla Banca d'Italia.

L'altra questione importante sulla quale riteniamo di avere dato un contributo positivo è quella della garanzia dell'investitore. La norma che abbiamo introdotto nel provvedimento, che impedisce di investire più del 20 per cento in un'unica società, consente anche in questo caso di dare maggiore equilibrio allo strumento e maggiore garanzia all'investitore.

C'è stata una diversità di valutazione sulla questione del trattamento fiscale. Noi abbiamo proposto e continuiamo ad immaginare una tassazione di questi strumenti diversa da quella che poi è passata. Siamo convinti che quando si dovrà rivedere tutta la materia si finirà per accedere alla proposta che avevamo avanzato o comunque alla logica che la ispirava. Tuttavia, anche in questo caso, la nostra presenza ed il nostro contributo sono serviti a determinare un migliore equilibrio soprattutto perchè dalle nostre posizioni è nata poi quella norma antielusione che consente di guardare in maniera diversa all'aliquota piuttosto alta del 25 per cento che abbiamo dovuto accettare. Infatti la norma antielusiva consente almeno di contenere, se non di impedire completamente, manovre che avrebbero potuto snaturare lo strumento stesso.

Abbiamo quindi dato un contributo positivo a questo provvedimento; devo dare atto alla Commissione e al suo Presidente che rispetto alle nostre proposte vi è stato un comportamento di apertura. Pertanto, pur essendosi realizzato rispetto alla questione fiscale un atteggiamento diverso, per i motivi che ho ora ricordato esprimiamo voto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Garofalo per la dichiarazione di voto favorevole al provvedimento perchè ci conforta riguardo alla fruttuosità dell'opera svolta in sede di Comitato ristretto e di Commissione per superare dissensi e trovare linee comuni sia nei profili economici che in quelli tecnici ed in quelli di carattere politico.

Voglio quindi sottolineare che questo rappresenta un importante precedente per la collaborazione nella nostra Commissione, anche con riguardo ad altre iniziative per le quali speriamo di poter contare (al di là degli specifici schieramenti o di particolari punti di dissenso che sono nella natura delle cose) su convergenze che in questo difficile momento della nostra finanza pubblica e dei lavori parlamentari sono particolarmente auspicabili.

FERRARA Vito. Signor Presidente, la Commissione ha svolto un buon lavoro e devo dare atto ai colleghi di essersi prodigati nella formulazione di un contenuto accettabile da tutti.

Devo esprimere solo una piccola lamentela che rientra nel mio antico proposito di vedere nella norma uno strumento chiaro, semplice da interpretare e da leggere da parte del destinatario della norma stessa: alludo ad una certa complessità non solo di contenuto ma soprattutto di formulazione anche se mi rendo conto della difficoltà di conseguire un simile risultato.

Mi auguro che la nostra intenzione e lo scopo che abbiamo voluto dare alla legge, quello di strumento di finanziamento o autofinanziamento per le piccole e medie imprese, si possa realizzare, ma questo ce lo dimostrerà l'esperienza concreta.

In considerazione di ciò, con qualche piccola riserva, ritengo che si possa esprimere voto favorevole alla approvazione del disegno di legge, che mi auguro favorirà i destinatari di queste norme, affinché inizino ad operare per far fronte ai problemi di finanziamento che le piccole e medie imprese incontrano sul mercato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ferrara Vito per la sottolineatura del vantaggio che potrà derivare alle piccole e medie imprese nel reperimento delle fonti di finanziamento in un'epoca in cui è difficile, a causa dell'alto costo del denaro, finanziare gli investimenti in capitale fisso e circolante da destinare alla loro crescita, di cui l'Italia ha particolarmente bisogno. Ciò soprattutto in presenza della crisi delle grandi imprese, delle «stanchezze» del nostro apparato produttivo e delle difficoltà che si incontrano nel creare occupazione oltre che sviluppo tecnologico. Sono convinto che questa sia una delle argomentazioni più rilevanti che sospingono i vari Gruppi ad approvare il presente provvedimento.

RAVASIO. Signor Presidente, sarò rapidissimo perchè il senatore Garofalo ha ben sintetizzato il proficuo lavoro svolto in Comitato ristretto e in Commissione. Aver deciso di trasferire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto ha facilitato il nostro lavoro perchè in un ambiente di dimensioni più contenute è possibile scambiare delle valutazioni di fondo, avvalendosi anche dell'ausilio di collaboratori esterni. Sono convinto che potrebbe essere un metodo lavorativo da adottare in futuro. Anche se all'apparenza tale procedura può apparire dispersiva, nella pratica si è avuto la possibilità di riscontrare che si recupera abbastanza tempo che rischierebbe altrimenti di essere disperso in discussioni in seduta plenaria.

Poichè questo provvedimento è molto atteso dal settore delle piccole e medie industrie, abbiamo provveduto a colmare questa lacuna. Sono convinto che il lavoro svolto dalla nostra Commissione sia migliorativo rispetto al pregevole lavoro della Commissione finanze della Camera dei deputati. Il senatore Garofalo ha ricordato con chiarezza che si è ritenuto opportuno intervenire per evitare fenomeni di elusione e di profitto non corretti e non per penalizzare questi nuovi strumenti operativi.

Circa la questione che ci ha diviso relativa al trattamento fiscale, si deve convenire sul fatto che siamo addivenuti ad una soluzione sul piano delle agevolazioni fiscali che tiene conto delle preoccupazioni espresse ripetutamente dal Ministero delle finanze e che auspichiamo venga accolta anche dall'altro ramo del Parlamento. In una fase iniziale credo sia opportuno incentivare questo nuovo strumento finanziario che è rivolto al settore delle piccole e medie imprese che sono fortemente svantaggiate sul fronte del reperimento dei mezzi finanziari necessari per l'esercizio della propria attività. Auspichiamo inoltre che questo strumento si diffonda non solo tra gli investitori istituzionali, ma anche tra il pubblico più in generale, e quindi tra i singoli risparmiatori. Ciò al fine di creare - accanto allo strumento di intermediazione bancaria che oggi è l'unico a disposizione delle piccole imprese - uno strumento intermedio atto a favorire una maggiore capitalizzazione del

nostro sistema produttivo che è caratterizzato da una forte presenza familiare e presenta spesso gravi problemi di sottocapitalizzazione.

Ringrazio quindi il relatore, senatore Sceda, il quale ancora una volta ha dimostrato con paziente capacità di mediazione di poter favorire il superamento delle contrapposizioni interne che rischiavano di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento.

In riferimento ad un comunicato stampa datato 18 giugno con il quale si esprimeva preoccupazione per un Parlamento non in grado di approvare uno strumento fortemente atteso dal sistema produttivo, voglio solo precisare che proprio il 18 giugno abbiamo ultimato i nostri lavori e che oggi, 23 giugno, ci accingiamo ad approvare in sede legislativa questo provvedimento: quel comunicato quindi esprimeva una seria preoccupazione che abbiamo fugato. In tale senso voglio ribadire che l'attuale Parlamento è composto da persone che sanno comprendere esattamente le aspettative del mercato e che sanno assumersi pienamente le proprie responsabilità nei confronti della comunità nazionale.

Auspico che l'ottimo lavoro svolto venga accolto in tempi rapidi anche dall'altro ramo del Parlamento, che ha già manifestato forte disponibilità a licenziare definitivamente detto provvedimento.

Ringrazio infine il Presidente che con determinazione e abilità nello smussare i contrasti emersi tra le posizioni del Governo e le legittime aspettative dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione ha consentito di superare alcuni momenti di difficoltà. Pertanto, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana esprimo un convinto voto favorevole alla approvazione di tale provvedimento.

PRESIDENTE. Mi compiaccio del ringraziamento rivoltomi dal senatore Ravasio. Colgo quindi l'occasione per sottolineare un aspetto che mi preme particolarmente e che riguarda la positività del lavoro svolto per addivenire alla definizione del testo che ci apprestiamo ad approvare. Ancorchè inizialmente ritenessi che potessero verificarsi delle dilazioni temporali in sede di Comitato ristretto, in realtà ho avuto modo di constatare la validità del lavoro svolto in un ambito più contenuto grazie anche all'elevatissimo spirito di collaborazione dimostrato dai suoi componenti. Non va sottaciuta la rapidità con cui sono stati conclusi i nostri lavori. Pertanto mi rallegrano le osservazioni del senatore Ravasio che auspico ci inducano a riflettere sui metodi di lavoro da adottare in un prossimo futuro. Sono infatti convinto che l'attività di un Comitato ristretto possa essere effettivamente utile soltanto se animata da uno spirito di collaborazione e fiducia. Poichè in passato ho fatto parte di alcuni Comitati ristretti i cui lavori si sono conclusi diversamente, ho spesso guardato con preoccupazione a questo strumento di lavoro che a volte può trasformarsi in un vicolo cieco. Tuttavia in questa occasione, forse per l'elevatissimo livello professionale dei membri di questa Commissione e dei partecipanti esterni, i risultati ottenuti sono stati più che ottimi.

SCHEDA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come già precisato con puntualità dal senatore Garofalo quando ha sottolineato il

sacrificio profuso nello svolgimento della nostra attività che ha origini lontane in quanto è partita dall'esame di un disegno di legge presentato dal senatore Visco in epoca remota, non posso che esprimere piena soddisfazione per i lavori che il Comitato ristretto prima e la Commissione poi hanno svolto, impegnandosi con profonda dedizione. Senza ricorrere a espressioni retoriche, voglio tuttavia ricordare che nel mio primo anno di attività parlamentare è la seconda volta che mi è stata offerta la possibilità di svolgere le funzioni di relatore di un provvedimento delicato ed importante quale quello che ci apprestiamo ad approvare. Voglio altresì esprimere l'auspicio che questo disegno di legge abbia maggior fortuna rispetto all'altro provvedimento di cui sono stato relatore, analogamente licenziato con voto unanime dopo un lavoro serrato e proficuo svolto in tempi rapidi. Mi riferisco al disegno di legge concernente la costituzione delle nuove assemblee delle casse di risparmio che si è poi arenato e ha quindi costituito oggetto di materia ferendaria.

Questo provvedimento viene approvato in un momento in cui la situazione economica e finanziaria del paese è particolarmente critica, in particolare - come ricordava il collega Ravasio - per le piccole e medie imprese che risentono dell'applicazione di tassi più alti della media. Esso, pertanto, dovrebbe permettere il riequilibrio della situazione finanziaria delle imprese accrescendo la possibilità di reperimento di capitali di rischio.

Va sottolineata altresì la tempestività con cui abbiamo operato in questo ramo del Parlamento che si è reso conto che lo strumento che stiamo per varare è, per così dire, una delle due gambe con cui camminano i fondi pensione (l'altra è costituita dai fondi immobiliari). I fondi pensione a mio avviso canalizzeranno un notevole risparmio; saranno facilitati in questo tipo di mercato proprio per la specializzazione degli intermediari.

Sono molto grato ai senatori Ferrara, Garofalo e Visco, per nominarne alcuni ma senza escludere altri componenti del Comitato ristretto. Tale Comitato, grazie alla disponibilità dei suoi componenti, è riuscito a superare imbarazzanti momenti di tensione che erano comunque diretti al risultato finale che viene coronato con il voto che ci apprestiamo oggi a dare a questo provvedimento.

Devo inoltre riconoscere ai colleghi del PDS che con grande professionalità, disponibilità e preparazione ci hanno spronato ad accogliere le proposte che hanno consentito, come ricordava il collega Garofalo, di allargare la possibilità di gestire contemporaneamente fondi aperti e fondi chiusi. È stata affrontata con molta attenzione la questione dei fondi riservati agli investitori istituzionali; sono state fissate regole accettate e viste dalla Banca d'Italia che permetteranno di sottoporre all'attenzione e alla verifica le deroghe da parte della stessa Banca d'Italia, cosa che costituisce una garanzia per gli investitori.

Mi dispiace soltanto che vi sia stata un'astensione sulla questione fiscale che è stata presentata e giudicata in termini diversi dai colleghi del PDS. Questo, tuttavia, anche grazie al loro senso di responsabilità, non ci ha impedito di pervenire ad una soluzione di voto positivo come ho appena ricordato.

Ringrazio pertanto tutti i membri del Comitato ristretto che ci hanno consentito di portare a termine l'esame di questo importante provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Scheda, la ringrazio per aver voluto intervenire per ultimo, come atto di cortesia, e per il lavoro svolto come relatore. Desidero richiamare l'auspicio che è stato rivolto poco fa sul quale prego i colleghi di attivarsi ciascuno per il proprio Gruppo. Mi riferisco al fatto che la Camera voglia accettare questi emendamenti migliorativi. Alcuni di essi non incidono sul provvedimento da un punto di vista strutturale e finanziario come quelli relativi al trattamento dei fondi acquisiti esclusivamente dagli investitori istituzionali. Il fatto di aver dato loro una disciplina specifica è certamente interesse di tutti e quindi non si può pensare che ciò rappresenti un ostacolo allo sviluppo dei fondi. Si tratta di un miglioramento del testo per evitare preoccupazioni da parte del cittadino che usufruisce di questi investitori istituzionali, che a loro volta investono nei fondi di cui stiamo parlando.

Per quanto riguarda la misura fiscale, essa mi sembra equilibrata e quindi non vorrei che i nostri colleghi della Camera facessero il «ping pong» con questa norma. L'auspicio è che i colleghi senatori insieme al Governo si attivino per far comprendere ai deputati che la percentuale del 25 per cento è il massimo accettabile per cui non sarebbero opportune ulteriori modifiche. Vi prego pertanto di spiegare la questione ai colleghi della Camera, come farò a mia volta, per quanto di mia competenza, con il collega presidente Manfredi. Mi metterò in contatto anche con il ministro Gallo facendogli presenti i positivi risultati ottenuti ed anche assicurandogli la collaborazione per poter mantenere sulla questione una linea di fermezza anche presso l'altro ramo del Parlamento. Occorre ricordare infatti che la modifica del trattamento fiscale è stata sostanzialmente voluta dal nuovo Governo; dato ciò, deve rappresentare una linea invalicabile, soprattutto al fine di evitare polemiche con la Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1072 nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 368 e 445 restano assorbiti.

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 18,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOSSA MARISA NUDDA

